Studio BBM Associati

RISCHIO TERMICO: VISITE ISPETTIVE

N. 141 | 25 Luglio 2023 | Paghe e lavoro

DMZ AGGIORNA N. 141 DEL 25 LUGLIO 2023

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è più volte intervenuto sul tema del rischio termico per fornire indicazioni nella gestione di detto rischio e con una recente nota del 13 luglio scorso ha fornito ulteriori istruzioni operative al proprio personale impegnato nell'attività ispettiva e nella funzione di informazione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Valutazione e prevenzione del rischio termico:

La nota INL fornisce innanzitutto alcuni link dai quali attingere informazioni utili per misurare e controllare il microclima, valutare i rischi da stress termico e individuare le più efficaci strategie di mitigazione, al fine di evitare gli effetti dannosi delle temperature estreme negli ambienti di lavoro (v., ad esempio, www.worklimate.it www.portaleagentifisici.it e il sito-web INAIL).

Le linee guida reperibili on-line contengono sia i metodi organizzativi e tecnici per prevenire o, comunque, ridurre i rischi professionali da calore in relazione ai luoghi di lavoro, suddivisi per settori occupazionali, sia le informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore manifesti sintomi da malessere dovuti all'esposizione a temperature elevate.

Il rischio termico deve essere, ovviamente, inserito nel documento di valutazione dei rischi (DVR), in quanto l'esposizione eccessiva al calore comporta l'aumento del rischio infortunistico, soprattutto in situazioni di maggiore vulnerabilità. Per cui devono essere prese particolarmente in considerazione le mansioni che comportano lo svolgimento non occasionale di attività all'aperto (a titolo esemplificativo, edilizia e agricoltura), ma anche altri fattori che concorrono all'aggravamento del rischio, come gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate (generalmente tra le ore 14 e le 17), le occupazioni che richiedono uno sforzo fisico intenso, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che possono aumentare la percezione

del calore, le caratteristiche del singolo lavoratore (età, condizioni di salute…).

Attività ispettiva e valutazione del rischio da calore:

L'INL raccomanda al personale ispettivo l'attenta valutazione del rischio termico e delle misure di prevenzione e protezione poste in essere dal datore di lavoro e ribadisce quanto già previsto nella nota del 26 luglio 2022: in pratica, se durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza gli ispettori riscontrano l'assenza della valutazione del rischio specifico o la predisposizione di misure non adeguate, la conseguenza sarà non soltanto la redazione di un verbale di prescrizione, ma anche **l'immediata sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo quando il datore-trasgressore avrà adottato gli interventi necessari per evitare o ridurre il rischio**.

Gestione del rischio e ricorso alla CIGO:

La nota richiama anche l'attenzione sulla possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), invocando la causale "eventi meteo" ogniqualvolta le temperature elevate registrate dai bollettini meteo o percepite in base alla specifica tipologia di lavorazioni non consentano il regolare svolgimento delle attività in sicurezza. Per temperature elevate si considerano quelle superiori ai 35 gradi centigradi.

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare non è necessario produrre i bollettini meteo, ma soltanto indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività e lo specifico tipo di lavorazione in atto.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/rischio-termico-visite-ispettive/